

Art. 3.3 - Definizione dei tipi di intervento

Per tutti gli immobili, a meno delle superfetazioni e degli edifici a demolizione senza ricostruzione, sono ammessi interventi di:

- 1 - manutenzione ordinaria;
- 2 - manutenzione straordinaria.

Gli interventi sugli immobili, topograficamente definiti, finalizzati al recupero ed al risanamento delle aree e dei volumi che presentino esigenze conservative e di tutela in ragione del loro valore intrinseco di tipo storico architettonico, ambientale o documentario sono:

- 3 - restauro scientifico;
- 4 - risanamento conservativo;
- 5 - ristrutturazione edilizia.

Per i volumi di nessun valore storico-artistico e le aree che necessitano di riqualificazione o nuova organizzazione dei tessuti urbani sono previsti:

- 6 - ristrutturazione urbanistica;
- 7 - edificazione su aree di completamento;
- 8 - edificazione su aree di nuovo impianto.

Le restanti aree ed edifici per i quali gli interventi non presentano vincoli conservativi, risulteranno soggetti alle normali operazioni di riqualificazione dello standard abitativo con operazioni di rinnovo parziale o totale nel rispetto dei parametri edilizi previsti dalle presenti norme.

Nel corso dell'intervento ammesso qualora il manufatto dovesse subire crolli anche parziali, nell'attesa di concessione per la riedificazione della parte crollata i lavori devono essere sospesi.

Successive modifiche ai tipi di intervento possono essere deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi, per gli effetti e nei modi dell'art. 17 7° comma della L.R. 56/77 succ. mod.